



COMUNE DI GENOVA

208 0 0 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-63 del 23/02/2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.13 in data 4 marzo 2021;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale, Laura Gaggero, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Pietro Piciocchi;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, per le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a € 5,00 per notte di soggiorno;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento di attuazione, rimandando ad una specifica Convenzione con Camera di Commercio per concertare la destinazione degli introiti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01/03/2012 con la quale è stata approvata la misura dell'imposta di soggiorno;
- la Convenzione con Camera di Commercio per la destinazione degli introiti derivanti dal gettito dell'imposta sottoscritta in data 01/12/2020;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2017 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno;
- il Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, sottoscritto dal Comune di Genova, in data 07/11/2017, ai sensi dell'art. 2 comma 81 della Legge Regionale n°33 del 27.12.2016, per condividere con Regione Liguria ed i Comuni turistici della Liguria azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del turismo;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 08/02/2018 inerenti all' approvazione della nuova misura dell'imposta di Soggiorno e n° 16 del 30.01.2020 di integrazione alla precedente;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/02/2021 che sancisce l'adesione del Comune di Genova al "Codice di condotta dell'industria turistica", nell'ambito della campagna di sensibilizzazione contro il turismo sessuale a danno di minori, in esecuzione della legge 3 agosto 1998, N.269 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

Atteso che, a seguito dell'evoluzione normativa, tra cui l'entrata in vigore del D.L. n 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020, si rende necessario modificare in parte il Regolamento, prevedendo in particolare:

- adeguamento alla normativa sul responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno (art. 3 comma 2);
- l'individuazione di ulteriori casi di esenzione dall'imposta e l'integrazione di alcune fattispecie già esistenti (art. 5 commi 1, lettere d) e h) e dettaglio della documentazione necessaria riguardo le fattispecie di esenzioni dall'imposta di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) e d) (art. 5 comma 2);
- adeguamento della normativa di riferimento dei versamenti alla nuova modalità di PagoPA anche attraverso la facoltà di fare un versamento dell'imposta cumulativo, che riunisca più trimestri, a favore dei gestori che non superano la soglia di €100 (art. 8 comma 2);
- obbligo per il gestore della struttura ricettiva di versare l'imposta secondo modi e termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento (art. 9 comma 1);
- richiesta della presentazione delle comunicazioni trimestrali anche in assenza di pernottamenti (art. 9 comma 3);
- introduzione dell'obbligo di conservazione da parte del gestore della documentazione inerente all'imposta (art. 9 comma 5);

- possibilità per l'Amministrazione comunale, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, di fare ispezioni e sopralluoghi mediante personale autorizzato e accedere alla documentazione conservata presso strutture e/o presso i soggetti che le gestiscono (art. 10 comma 3, lettere c) e d);

- adeguamento alla normativa vigente dell'articolo del Regolamento dedicato alle Sanzioni (art. 9 commi da 1 a 5);

- adeguamento dell'art. 13 relativo ai rimborsi: richieste di rimborso presentate dal soggetto passivo o dal responsabile di imposta devono essere corredate di pezze giustificative allegate e previsione di un limite minimo per l'erogazione di rimborsi o per l'autorizzazione alla compensazione pari o inferiori a dodici euro a trimestre (art. 14 commi 1 e 4);

Ritenuto, stante la natura sovra municipale della materia trattata e delle modifiche proposte, di non avvalersi della facoltà di richiedere parere ai Municipi ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c) del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Per i motivi espressi in premessa;

LA GIUNTA

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1) di **approvare** le modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di **prendere atto** del testo coordinato del Regolamento dell'imposta di soggiorno a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di **dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

4) di **dichiarare** immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 208 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-63 DEL 23/02/2021

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) ALLEGATO A (TESTO A FRONTE)
- 2) ALLEGATO B (TESTO COORDINATO)

Il Dirigente
[Dott.ssa Sandra Torre]

(VECCHIA VERSIONE)

REGOLAMENTO

DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

NELLA CITTA' DI GENOVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/04/2017

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI

SOGGIORNO NELLA CITTA' DI GENOVA

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.

2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.

3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

PRESUPPOSTO E DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle

(NUOVA VERSIONE)

REGOLAMENTO

DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

NELLA CITTÀ DI GENOVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/04/2017 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n.** del **/**/****

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI GENOVA

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, **e successive modificazioni**, e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.

2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.

3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

PRESUPPOSTO E DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge

strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.

2. La destinazione delle risorse viene concertata annualmente con Camera di Commercio di Genova, sulla base di una convenzione fra le parti, tenuto conto delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, stabilendone la percentuale di ripartizione per materia di intervento.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

1.bis Qualora il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore richiede la compilazione di una dichiarazione, indicante il numero e il nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta, secondo apposita modulistica redatta dal Comune.

2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive.

La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

regionale in materia di turismo.

2. La destinazione delle risorse viene concertata annualmente con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, sulla base di una convenzione fra le parti, tenuto conto delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, stabilendone la percentuale di ripartizione per materia di intervento.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

Articolo 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla

Articolo 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.

3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;

b) Coloro che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate

nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;

c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;

d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili

del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;

e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;

f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;

Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata **tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime** secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale in materia.

3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;

b) Coloro che **si sottopongono a cure** presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale e un accompagnatore per paziente;

c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente

d) Le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;

e) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;

f) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;

g) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;

h) I volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di

g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

2. I soggetti di cui al comma 1, lett. b) lett. c) sono tenuti a presentare, debitamente compilato, il modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'albergatore, secondo un fac-simile messo a disposizione dal Comune.

Articolo 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti a informare, in

eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), c) e d) sono tenuti a presentare **al gestore della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Tale certificazione deve essere conservata dal gestore fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al soggiorno dei soggetti esentati per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione si riserva di effettuare**

Articolo 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture

appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

2. Il Comune di Genova pubblica sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, in tutto o in parte, mediante il gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Genova, in contanti presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
- b) tramite il portale dei pagamenti dell'Ente;
- c) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DEI GESTORI AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del

ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

2. Il Comune di Genova pubblica sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, in tutto o in parte, mediante il gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile di imposta, effettua il versamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi previsti per legge.

2. Il responsabile di imposta che, all'interno di ciascun trimestre solare, si trovi a dover versare un importo pari o inferiore a € 100, può cumulare il versamento con i trimestri successivi sino al superamento di tale soglia ovvero in un'unica soluzione in occasione della scadenza del quarto trimestre qualora tale soglia non sia superata nell'anno solare. Resta fermo l'obbligo del responsabile di presentare le comunicazioni trimestrali di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 9

OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, ha l'obbligo di versare all'amministrazione comunale l'imposta secondo le modalità e i tempi previsti all'art.8.

2. I gestori, responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, hanno l'obbligo di comunicare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il numero di coloro che hanno

computo della stessa.

2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 10

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel trimestre di riferimento ed è trasmessa in via ordinaria telematicamente mediante procedure informatiche, definite dall'Amministrazione Comunale.

4. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n.34/2020 dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180 e dal relativo decreto attuativo

5. Il responsabile di imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione inerente all'imposta, ai sensi di legge.

Articolo 10

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.9.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) Inviare i gestori delle strutture ricettive

a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) Inviare i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,

con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 3 , comma 1bis, e all'art. 9 del presente Regolamento, da parte del

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

c)effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

d) accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;

Articolo 11

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art, 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 9 c.3 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento** dell'importo dovuto.

4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni

gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.

La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della

dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.

5. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 9, commi 2, 3 all'art. 10 commi 2 e 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

RIMBORSI

1. Il soggetto passivo e il responsabile d'imposta possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati copie delle pezze giustificative che dimostrino il diritto allo stesso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.

3. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva

| | |
|--|---|
| <p>compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.</p> <p>3. Non è rimborsata o compensata l'imposta per importi pari o inferiori a euro cinquanta.</p> <p>Articolo 14 CONTENZIOSO</p> <p>1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p>Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.</p> <p>Articolo 16 COMUNICAZIONE</p> <p>1. Ai sensi dell' art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.</p> | <p>autorizzazione.</p> <p>4. Non si procede a rimborso o a compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici a trimestre.</p> <p>Articolo 14 CONTENZIOSO</p> <p>1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p>Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.</p> <p>Articolo 16 COMUNICAZIONE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.</p> |
|--|---|

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI GENOVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/04/2017.

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, e successive modificazioni, e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

PRESUPPOSTO E DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
2. La destinazione delle risorse viene concertata annualmente con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, sulla base di una convenzione fra le parti, tenuto conto delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, stabilendone la percentuale di ripartizione per materia di intervento.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

Articolo 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale in materia.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
 - b) Coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale e un accompagnatore per paziente;
 - c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente;
 - d) Le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
 - e) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
 - f) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
 - g) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
 - h) I volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), c) e d) sono tenuti a presentare al gestore della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Tale certificazione deve essere conservata dal gestore fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al soggiorno dei soggetti esentati per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione si riserva di effettuare

Articolo 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.
2. Il Comune di Genova pubblica sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, in tutto o in parte, mediante il gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile di imposta, effettua il versamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi previsti per legge.
2. Il responsabile di imposta che, all'interno di ciascun trimestre solare, si trovi a dover versare un importo pari o inferiore a € 100, può cumulare il versamento con i trimestri successivi sino al superamento di tale soglia ovvero in un'unica soluzione in occasione della scadenza del quarto trimestre qualora tale soglia non sia superata nell'anno solare. Resta fermo l'obbligo del responsabile di presentare le comunicazioni trimestrali di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

Articolo 9

OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, ha l'obbligo di versare all'amministrazione comunale l'imposta secondo le modalità e i tempi previsti all'art.8.
2. I gestori, responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, hanno l'obbligo di comunicare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel trimestre di riferimento ed è trasmessa in via ordinaria telematicamente mediante procedure informatiche, definite dall'Amministrazione Comunale.
4. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n.34/2020 dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180 *e dal relativo decreto attuativo*
5. Il responsabile di imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione inerente all'imposta, ai sensi di legge.

Articolo 10

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.9.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) Inviare i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

d) accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;

Articolo 11

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 9 c.3 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.

5. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 9, commi 2, 3 all'art. 10 commi 2 e 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

RIMBORSI

1. Il soggetto passivo e il responsabile d'imposta possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegate copie delle pezze giustificative che dimostrino il diritto allo stesso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.
3. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
4. Non si procede a rimborso o a compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici a trimestre.

Articolo 14

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.

Articolo 16

COMUNICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
208 0 0 N. 2021-DL-63 DEL 23/02/2021 AD OGGETTO:
Modifiche al Regolamento dell'Imposta di soggiorno.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/03/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Sandra Torre]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

| | |
|---|---|
| CODICE UFFICIO: 208 0 0 | DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO |
| Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-63 DEL 23/02/2021 | |

OGGETTO: Modifiche al Regolamento dell'Imposta di soggiorno.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

| Anno di esercizio | Spesa di cui al presente provvedimento | Capitolo | Impegno | |
|-------------------|--|----------|---------|--------|
| | | | Anno | Numero |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

| Anno di esercizio | Capitolo | Centro di Costo | Previsione assestata | Nuova previsione | Differenza + / - |
|-------------------|----------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

| Tipo inventario e categoria inventariale | Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro) | Descrizione | Valore attuale | Valore post-delibera |
|--|---|-------------|----------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

| | |
|--|--|
| Effetti negativi su conto economico | |
| Effetti negativi su stato patrimoniale | |

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 03 / 03 /2021

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Torre



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
208 0 0 N. 2021-DL-63 DEL 23/02/2021 AD OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

03/03/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
208 0 0 N. 2021-DL-63 DEL 23/02/2021 AD OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

| |
|---|
| ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) |
|---|

| |
|---------------|
| Non necessita |
|---------------|

03/03/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]